



CODICE: PF-CC

DATA PRIMA EMISSIONE: 18/12/2002

DATA AGGIORNAMENTO: 12/9/2007



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI
INFORMATIVI IN MATERIA DI
OPERAZIONI SU TITOLI DEL GRUPPO IRIDE
EFFETTUATE DA PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
(PROCEDURA INTERNAL DEALING)**

IRIDE S.p.A.

CONTROLLO ED APPROVAZIONE	Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A	RESPONSABILE ATTUAZIONE	Direttore Finanza Straordinaria e Investor Relations
--------------------------------------	--	------------------------------------	---

INDICE

1	OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI OPERAZIONI SU TITOLI DEL GRUPPO IRIDE EFFETTUATE DA PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	4
2	DEFINIZIONI.....	5
3	SOGGETTO REFERENTE AL RICEVIMENTO ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI – “REFERENTE”	7
4	OGGETTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	8
5	OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI	8
6	TERMINI E DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI.....	9
7	MODALITÀ	9
8	DIVIETI.....	10
9	VALORE CONTRATTUALE DELLA PROCEDURA	11
10	SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	12
11	ENTRATA IN VIGORE	13

1 Obiettivi e ambito di applicazione della Procedura per la disciplina degli obblighi informativi in materia di operazioni su titoli del Gruppo Iride effettuate da persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

1. La presente Procedura in materia di Internal Dealing (denominata per brevità anche “Procedura” o “Procedura Internal Dealing”) è istituita e adottata da IRIDE S.p.A. (di seguito anche la “Società”) con la finalità di assicurare nell’ambito del Gruppo IRIDE, il corretto adempimento degli obblighi di notifica richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) nonché degli artt. da 152-sexies a 152-octies del “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito “Regolamento Emittenti”).

2. La presente Procedura fa riferimento al contenuto delle citate norme - alle quali comunque si rinvia - e agli adempimenti a cui sono tenuti i “Soggetti Rilevanti” e le “Persone Strettamente legate ad essi” così come più avanti definiti.

3. L’osservanza delle disposizioni del presente Procedura non esonera i “Soggetti Rilevanti” dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo di esempio, le norme che sanzionano penalmente l’Abuso di informazioni privilegiate, la Manipolazione del mercato e l’Aggiotaggio.¹

¹ Art. 184 D.Lgs. 58/98 - Abuso di informazioni privilegiate (insider trading):

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)

Art. 185 D.Lgs. 58/98 - Manipolazione di mercato (market abuse)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo

Art. 2637 cod. civ. – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni

4. La presente Procedura è diretta a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti alle operazioni su strumenti finanziari di IRIDE S.p.A. effettuate dai Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti, nonché le modalità e le tempistiche con cui la Società deve rendere note al mercato, con la massima trasparenza ed omogeneità informativa, le suddette operazioni.

5. La Procedura viene emanata ed aggiornata in particolare, in osservanza di quanto disposto dall'art. 152 octies comma 8 e 9 del Regolamento Emittenti, al fine di

- identificare i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni in oggetto
- dare informazione ai soggetti così identificati dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi
- individuare il soggetto Referente preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni.

6. La presente Procedura si applica a:

- a) IRIDE S.p.A. quale Emittente Quotato;
- b) Mediterranea delle Acque S.p.A. quale Emittente Quotato e in quanto società indirettamente controllata quotata in Borsa.

7. La presente Procedura si applica inoltre a

- a) le società controllate, direttamente o indirettamente, da Iride S.p.A., quando il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenti almeno il 50% dell'attivo patrimoniale di IRIDE S.p.A. stessa, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato.
 - Alla data di approvazione del presente Procedura nessuna società rientra in tale definizione.

8. La Procedura è rivolta a tutti i Soggetti Rilevanti e Soggetti ad essi strettamente collegati, come di seguito definiti.

In particolare è rivolta ai i soci che detengono azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale dell'Emittente Quotato e ogni altro soggetto che controlla l'Emittente Quotato

Alla data di approvazione del presente Procedura rientrano in tale definizione :

- F.S.U. s.r.l. con riferimento alle azioni e strumenti finanziari collegati emessi da Iride S.p.A.;
- Iride Acqua Gas S.p.A. con riferimento alle azioni e strumenti finanziari collegati emessi da Mediterranea delle Acque S.p.A.;

9. Il rispetto delle disposizioni della Procedura costituisce per i destinatari un dovere contrattuale, secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Valore contrattuale del Procedura".

2 Definizioni

1. Ai fini della presente Procedura ed in linea con quanto disposto dall'art. 152 – sexies, comma 1 del regolamento Emittenti si intendono per:

a) "**Emittente quotato**": ciascuna delle seguenti società

- Iride S.p.A.
- Mediterranea delle Acque S.p.A. (Mediterranea),

b) "**Strumenti finanziari collegati alle azioni**":

- b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni di un emittente quotato. **Rientrano in tale definizione gli Warrant Iride 2003 - 2008**;
- b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di un emittente quotato o scambiabili con esse;
- b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni di un emittente quotato indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico della Finanza;
- b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di un emittente quotato, rappresentanti tali azioni;
- b.5) le azioni quotate emesse da società controllate da un emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate. **Rientrano in tale definizione le azioni Mediterranea delle Acque S.p.A.** in quanto indirettamente controllata da Iride S.p.A. ;
- b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate.

c) "Soggetti rilevanti":

- c.1) i componenti degli organi di **amministrazione** e di **controllo** di un **Emittente Quotato**, ossia
gli Amministratori ed i Sindaci di Iride S.p.A.
gli Amministratori ed i Sindaci di Mediterranea delle Acque S.p.A.
- c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato , nonché i destinatari di piani di incentivazione sugli strumenti finanziari dell'emittente.
Al momento **nessun soggetto** è in possesso dei requisiti di cui alla presente lettera c2) ;
- c.3) i componenti degli **organi di amministrazione e di controllo**, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future **in una società controllata**, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il **valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo** patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
- c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato di seguito anche definiti **Soggetti Rilevanti Azionisti**.
Alla data odierna rientrano in tale definizione:
 - F.S.U. S.r.l. quale azionista di controllo di Iride S.p.A.
 - Iride Acqua Gas S.p.A. quale azionista di controllo di Mediterranea delle Acque S.p.A..

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

- d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

e) **“Referente”**: il soggetto incaricato del ricevimento, della gestione e della diffusione al mercato delle informazioni.

3 Soggetto Referente al ricevimento alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni – “Referente”

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle regole e dei flussi informativi disciplinati dalla presente Procedura , IRIDE S.p.A. individua il “Soggetto Referente al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni”, previsto dall’art. 152 *octies*, comma 9, del Regolamento Emittenti, denominato “Referente” ed identificato nella persona del Direttore Finanza Straordinaria e Investor Relations, che avrà la responsabilità complessiva della corretta divulgazione della Procedura , nonché del ricevimento e della corretta comunicazione al mercato delle informazioni pervenute dai Soggetti Rilevanti, secondo le modalità previste dal Procedura . Il Referente svolge tale funzione anche per Mediterranea delle Acque S.p.A.

2. In particolare, il Referente ha la responsabilità di:

- i) Tenere aggiornata la lista dei soggetti destinatari della presente Procedura (così come indicati al precedente paragrafo 1), nonché la lista dei Soggetti Rilevanti;
- ii) Assicurare la tempestiva divulgazione della presente Procedura e (di sue successive modifiche) ai suoi destinatari, verificandone la ricezione da parte dei Soggetti Rilevanti e raccogliendo le connesse dichiarazioni di presa visione;
- iii) Fornire, ove richiesto, chiarimenti in merito agli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Procedura ;
- iv) Ricevere le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti e curarne l’archiviazione;
- v) Provvedere alla tempestiva comunicazione delle Operazioni al mercato, secondo le modalità disciplinate nella Procedura ;
- vi) Monitorare la corretta applicazione e l’efficacia della Procedura rispetto alle finalità perseguite;
- vii) Proporre al Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A. e di Mediterranea delle Acque S.p.A. le eventuali modifiche da apportare alla Procedura che possano essere richieste da norme di legge o regolamenti, o ritenute opportune sulla base della migliore prassi nazionale e internazionale.

3. Al fine di ottemperare alle responsabilità di cui alla precedente punto i), il Referente Informativo dovrà ricevere adeguata e tempestiva informativa da parte della funzione “Legale e Societario” di IRIDE S.p.A., di Mediterranea delle Acque S.p.A. e delle eventuali società controllate di cui al paragrafo 2 lettera c3) in merito a:

- a) nomine/dimissioni di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IRIDE S.p.A., di Mediterranea delle Acque S.p.A. e delle eventuali società controllate di cui al paragrafo 2 lettera c3);
- b) attribuzione/revoca di deleghe a dirigenti delle società di cui alla lettera precedente che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate che possano conferire ai medesimi il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’ente emittente;
- c) attribuzione a soggetti operanti nelle società di cui alla lettera a) di piani di incentivazione sugli strumenti finanziari dell’emittente.

4 Oggetto degli obblighi di comunicazione

1. Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni di un **Emittente Quotato** (ivi incluse le operazioni in strumenti finanziari equivalenti e in obbligazioni convertibili collegate) o di Strumenti Finanziari ad esse collegati, effettuate in borsa o fuori borsa, direttamente o indirettamente (anche tramite persone interposte, fiduciarie o da società controllate), da ciascun Soggetto Rilevante o dalle persone ad essi strettamente legate.

2. **Non** sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i **cinquemila euro** entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso **Emittente Quotato** e da società da esso controllate.

L'importo indicato alla lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

5 Obblighi in capo ai Soggetti Rilevanti

1. I Soggetti Rilevanti destinatari della presente Procedura sono tenuti a conoscerne i contenuti, ivi incluse le eventuali modifiche di volta in volta apportate e comunicate, si impegnano ad attenersi scrupolosamente ai precetti ivi contenuti e contribuiscono attivamente all'attuazione della Procedura, segnalando eventuali carenze al Referente.

2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti di comunicare in maniera completa e corretta, secondo le modalità e i tempi disciplinati nella presente Procedura, tutte le informazioni necessarie a consentire ad IRIDE S.p.A. di adempiere gli obblighi informativi in materia di operazioni di cui al paragrafo 4, effettuate da Soggetti Rilevanti o da persone ad essi strettamente legate.

3. I Soggetti Rilevanti rendono nota alle persone a loro strettamente legate, così come definite al paragrafo 2, la sussistenza delle condizioni in base alle quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7 del T.U.F. come disciplinati dalla presente Procedura.

4. All'atto del ricevimento della Procedura (o sue successive modifiche), ciascun Soggetto Rilevante dà conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato 1 da far pervenire al Referente, di avere preso atto delle disposizioni contenute nella presente Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza. Contestualmente il Soggetto Rilevante comunica l'eventuale volontà di avvalersi di IRIDE S.p.A. per la comunicazione delle operazioni oggetto di obbligo di informativa a Consob.

5. L'eventuale volontà dei Soggetti Rilevanti di avvalersi di Iride S.p.A. per la comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni oggetto di obbligo di informativa secondo le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, deve essere dichiarata all'atto della

conferma di ricevimento della presente Procedura (vedi Allegato 1). Tale dichiarazione è da considerarsi valida a titolo di accordo fra le parti.

6. I Soggetti Rilevanti forniscono alla Società ogni elemento utile per una compiuta individuazione delle caratteristiche essenziali di tutte le singole operazioni oggetto di obbligo di informativa secondo quanto previsto dai successivi paragrafi della presente Procedura.

6 Termini e destinatari delle comunicazioni

1. I Soggetti Rilevanti indicati **al paragrafo 2 lettere c.1), c.2) e c.3)** comunicano le operazioni oggetto di obbligo di informativa sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati alle azioni, compiute **da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro** il giorno di mercato aperto successivo a quello della loro effettuazione al Referente, presso Iride S.p.A..

2. Qualora le comunicazioni non riguardino azioni di Iride S.p.A. o strumenti finanziari alle stesse collegate, il Referente informa di quanto ricevuto la società emittente interessata (attualmente Mediterranea delle Acque S.p.A.).

3. Il Referente pubblica le informazioni ricevute mediante l'invio **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo** a quello del loro ricevimento

- a Borsa Italiana S.p.A.
- ad almeno due agenzie di Stampa.

Entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'operazione il Referente invia la comunicazione alla Consob.

4. I Soggetti Rilevanti Azionisti, definiti **al paragrafo 2, lettera c.4)** (attualmente F.S.U. S.r.l. ed Iride Acqua Gas rispettivamente con riferimento alle azioni Iride S.p.A. e Mediterranea delle Acque S.p.A.), comunicano **alla Consob** le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, oggetto di obbligo di informativa compiute **da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Tali soggetti pubblicano contestualmente le medesime informazioni mediante l'invio

- a Borsa Italiana S.p.A.
- ad almeno due agenzie di Stampa.

5. Nel caso in cui abbiano concordato di avvalersi di IRIDE S.p.A. per la comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni su azioni e su Strumenti finanziari collegati alle azioni oggetto di obbligo di informativa da loro effettuate, i Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare al Referente di IRIDE S.p.A. le suddette operazioni compiute da loro stessi, direttamente o indirettamente, ovvero dalle persone a loro strettamente legate, entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente al quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Il Referente di IRIDE S.p.A. provvede a pubblicare mediante invio alla Borsa e ad almeno due agenzie di stampa le informazioni ricevute entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione e comunque non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Il Referente di IRIDE S.p.A. provvede ad inviare alla Consob le informazioni ricevute entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

7 Modalità

1. Le comunicazioni previste dal paragrafo precedente sono effettuate secondo le seguenti modalità:
 - le comunicazioni dai Soggetti Rilevanti all’Emittente Quotato nella persona del Referente sono effettuate tramite fax al numero 011.0703598 ovvero tramite e-mail all’indirizzo enrico.pochettino@gruppo-iride.it.
 - le comunicazioni dai Soggetti Rilevanti o dall’Emittente Quotato nella persona del Referente ove concordato tra il Soggetto Rilevante e l’emittente quotato per la Consob sono effettuate tramite fax al numero 06.8477.612 ovvero e-mail all’indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT o altre modalità stabilite dalla Consob. La trasmissione può avvenire anche tramite il circuito telematico di Borsa Italiana *NIS*.
 - le comunicazioni dall’Emittente Quotato e dai Soggetti Rilevanti per il pubblico sono effettuate tramite invio alle agenzie di stampa e alla Borsa Italiana ovvero tramite il circuito telematico *NIS*.

2. Le comunicazioni vengono effettuate mediante l’utilizzo dell’apposito schema approvato dalla Consob (Allegato 6 al Regolamento emittenti), copia del quale viene allegato alla presente procedura. Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte in maniera chiara, completa e corretta.

I Soggetti Rilevanti sono inoltre tenuti ad anticipare telefonicamente (al numero 011-4098159) l’invio della relativa comunicazione e ad accertarsi dell’effettivo ricevimento della comunicazione medesima. Le indicate modalità di informativa circa le Operazioni su azioni dell’emittente e Strumenti Finanziari collegati sono da considerare tassative.

Il Referente di IRIDE S.p.A. fornisce al Soggetto Rilevante un riscontro scritto immediato del ricevimento delle comunicazioni ricevute.

3. Il Referente di IRIDE S.p.A. provvede alla ricezione, all’archiviazione e alla gestione delle informazioni fornite dai Soggetti Rilevanti riguardo le Operazioni. Esso adotta ogni necessaria cautela affinché il trattamento di tali informazioni in ambito aziendale possa svolgersi senza pregiudizio per la persona interessata, dandone comunicazione all’esterno solo nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

8 Divieti

1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere qualsiasi tipo di Operazione su azioni dell’Emittente o sugli Strumenti Finanziari connessi, utilizzando “informazioni privilegiate”².

2. Inoltre, ai Soggetti Rilevanti e alle persone ad essi strettamente legate è fatto divieto di fare trading sui titoli quotati della Società, intendendosi per trading le attività di scambio finalizzate all’ottenimento di profitti nel breve periodo.

3. Il Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A. ed il Consiglio di Amministrazione di Mediterranea delle Acque S.p.A. si riservano, ciascuno per quanto di propria competenza, la facoltà di vietare o limitare il compimento di operazioni su azioni della Società o sugli Strumenti Finanziari connessi nel corso di specifici periodi dell’anno, in concomitanza di particolari eventi, dandone preventiva comunicazione ai Soggetti Rilevanti interessati.

² Nel rispetto delle modalità operative identificate nell’ambito del “Regolamento per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di informazioni riservate e/o privilegiate”

9 Valore contrattuale della Procedura

L'osservanza dei contenuti della Procedura è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dall'incarico di amministratore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 "Responsabilità verso la società" del codice civile. Le violazioni sono valutabili ai fini della revoca dell'incarico quale giusta causa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile e possono comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti³.

L'osservanza dei contenuti della Procedura è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dall'incarico di sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2407 "Responsabilità" del codice civile. Le violazioni sono valutabili ai fini della revoca dell'incarico quale giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400, comma 1, del codice civile e possono comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti⁴.

L'osservanza dei contenuti della Procedura è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di IRIDE S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del codice civile. La violazione dei contenuti della Procedura costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l'applicazione di sanzioni previste dalla legge, dai CCNL applicabili e dal codice disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, nonché il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti⁵.

³“Art. 2392 – Responsabilità verso la società – Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.”

“Art. 2383, comma 3 - Nomina e revoca degli amministratori - Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.”

⁴“Art. 2407 – Responsabilità - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 -bis, 2394, 2394 -bis e 2395

“Art. 2400, comma 1 – Nomina e cessazione dall'ufficio - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.”

⁵“Art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazioni dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

“Art. 2106 – Sanzioni disciplinari – l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.”

10 Sanzioni a carico dei Soggetti Rilevanti

1. Fatta salva la possibilità per IRIDE S.p.A. di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, in caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi informativi e di comportamento richiesti dalla presente Procedura, si applicherà l'iter di seguito riportato:

- a) Il Referente venuto a conoscenza dell'inosservanza provvederà a diffondere al mercato le informazioni relative alle operazioni di cui all'art. 152 septies Regolamento Emittenti compiute dal Soggetto Rilevante e di cui questi abbia omesso la comunicazione ad IRIDE S.p.A. o relativamente alle quali il Soggetto Rilevante abbia effettuato una comunicazione incompleta od inesatta. Nella diffusione delle informazioni al mercato il Referente specificherà le ragioni del ritardo o della necessità di rettifica della comunicazione medesima;
- b) Il Referente segnalerà per iscritto al Soggetto Rilevante e, in caso di Soggetto Rilevante legato ad IRIDE S.p.A. o ad una principale controllata da rapporto di lavoro subordinato, anche al Presidente, all'Amministratore Delegato e alla Direzione del Personale, la necessità che la stessa si conformi alle prescrizioni della presente Procedura ;
- c) il Referente informerà l'organo amministrativo e il collegio sindacale di IRIDE S.p.A. e della principale controllata in cui eventualmente il Soggetto Rilevante ricopra la carica di amministratore o sindaco circa la rilevata inosservanza della presente Procedura ;
- d) In caso di comportamenti in violazione della presente Procedura gravi o reiterati, a seguito della segnalazione del soggetto Referente secondo quanto previsto alle lettere b) e c):
 - (i) l'organo amministrativo di IRIDE S.p.A. o della principale controllata nella quale il Soggetto Rilevante riveste la carica di amministratore o sindaco potrà richiamare formalmente la persona rilevante alla necessità che essa si conformi alle prescrizioni della presente Procedura ;
 - (ii) la Direzione Generale e la Direzione del Personale potranno – in caso di rapporto di lavoro dirigenziale - richiamare formalmente il Soggetto Rilevante alla necessità di conformarsi alle prescrizioni della presente Procedura , ovvero – in caso di rapporto di lavoro subordinato non dirigenziale – attivare la procedura sanzionatoria di cui alle norme stabilite dai CCNL applicabili e dal codice disciplinare aziendale. L'inosservanza da parte del Soggetto Rilevante lavoratore subordinato degli obblighi informativi e di comportamento di cui alla presente Procedura costituisce, infatti, infrazione disciplinare da sanzionarsi con la comminazione delle sanzioni disciplinari stabilite dai CCNL e dal codice disciplinare aziendale;
- e) In caso di comportamenti in violazione della presente Procedura caratterizzati da connotazione di eccezionale gravità:
 - (i) l'organo amministrativo di IRIDE S.p.A. e/o delle principali controllate in cui il Soggetto Rilevante ricopra la carica di amministratore o sindaco potrà riferire in merito all'assemblea della/e società interessata/e affinché essa/e valuti/valutino la sussistenza dei presupposti per la revoca il Soggetto Rilevante dalla carica di amministratore o sindaco;
 - (ii) IRIDE S.p.A. o le principali controllate alla quale il Soggetto Rilevante sia legato da rapporto di lavoro subordinato potrà adottare il provvedimento di risoluzione del rapporto (anche sorretto da giusta causa). Ai fini della adozione del provvedimento si terrà conto

della gravità della infrazione commessa, della intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, della eventuale recidiva.

11 Entrata in vigore

1. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la presente Procedura entra in vigore dal 12 settembre 2007.
2. Le presenti regole potranno essere aggiornate ed integrate tenuto conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verrà a maturare in materia.

Allegato 1

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione della Procedura e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Il sottoscritto, nato a.....,
il.....,
residente in.....,
Via/Piazza....., nella propria qualità
di.....,

- i) preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei "soggetti rilevanti" di cui alla "Procedura per la disciplina degli obblighi informativi in materia di operazioni su titoli del gruppo Iride effettuate da persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (Procedura Internal Dealing)" approvata dal Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A in data 12/09/2007);
- ii) attestando di avere ricevuto copia dell'indicata "Procedura Internal Dealing" e di averne letto e compreso le disposizioni;
- iii) consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicata "Procedura Internal Dealing" e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

DICHIARA

di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle disposizioni contenute nell'indicata "Procedura Internal Dealing".

Il Sottoscritto **DICHIARA** inoltre, di [barrare la casella desiderata]:

- volersi avvalere di IRIDE S.p.A. per le comunicazione al pubblico e alla Consob a carico del Soggetto Rilevante;
- non volersi avvalere di IRIDE S.p.A. per le comunicazione al pubblico e alla Consob a carico del Soggetto Rilevante.

(Data)

(Firma)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto, informato sulle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali in relazione a quanto previsto dalla normativa richiamata dalla Procedura ed a quanto previsto dalla Procedura stessa, presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) e alla comunicazione dei dati personali al solo fine di adempiere alla suddetta normativa di legge e di regolamento

(Data)

(Firma)

Allegato 2

Modulo di Comunicazione

1. Persona rilevante dichiarante										
1.1 DATI ANAGRAFICI										
Se persona Fisica										
Cognome				Nome					Sesso	
Cod. Fiscale		Data di nascita (gg/mm/aaaa)		Comune di Nascita		Provincia di Nascita		Stato di Nascita		
Domicilio per la carica										
Se persona Giuridica, società di persone o trust										
Ragione Sociale										
Cod. Fiscale			Forma Giuridica			Data di Costituzione (gg/mm/aaaa)				
Sede Legale										
1.2 NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO										
1. Soggetto che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato									S/N	
2. Dirigente che ha regolare accesso a informazioni privilegiate e detiene il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato									S/N	
3. Soggetto che svolge le funzioni di cui al punto 1 o 2 in una società controllata, dall'emittente quotato									S/N	
4. Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato o soggetto che controlla l'emittente quotato									S/N	

2. Emittente Quotato

Ragione Sociale		Cod. Fiscale	
------------------------	--	---------------------	--

3. Soggetto che ha effettuato le operazioni**3.1 NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI**

Persona Rilevante	S/N
Persona fisica strettamente legata ad un soggetto rilevante (coniuge non separato legalmente, figlio, anche del coniuge, a carico, genitore, parente o affine convivente)	S/N
Persona giuridica, società di persone o <i>trust</i> strettamente legata ad un soggetto rilevante o ad una persona fisica di cui al punto precedente	S/N

3.2 DATI ANAGRAFICI¹

Se persona Fisica

Cognome		Nome		Sesso					
Cod. Fiscale		Data di nascita (gg/mm/aaaa)		Comune di Nascita		Provincia di Nascita		Stato di Nascita	
Residenza Anagrafica									

Se persona Giuridica, società di persone o trust

Ragione Sociale					
Cod. Fiscale		Forma Giuridica		Data di Costituzione (gg/mm/aaaa)	
Sede Legale					

4. Operazioni

Sezione A): Relativa alle azioni e strumenti finanziari equivalenti ed alle obbligazioni convertibili collegate

Data	Tipo Operazione ²	Codice e ISIN ³	Denominazione Titolo	Tipo Strumento Finanziario ⁴	Quantità	Prezzo (in Euro) ⁵	Controvalore (in Euro)	Modalità dell'operazione ⁶	Note

Totale Controvalore Sezione A (in Euro)

--

Sezione B): Relativa agli altri strumenti finanziari collegati alle azioni di cui al paragrafo 2

Data	Tipo Operazione ⁷	Tipo Strum. Finanziario Collegato ⁸	Tipo Facoltà ⁹	Strumento Finanziario Collegato		Azione Sottostante		Investimento/Disinvestimento Effettivo			Investimento/Disinvestimento Potenziale (Nozionale)			Data scadenza	Note
				Cod. ISIN ¹⁰	Denominazione ¹¹	Cod. ISIN	Denominazione ¹²	Quantità	Prezzo (in Euro) ⁵	Controvalore (in Euro)	Quantità	Prezzo (in Euro)	Controvalore (in Euro)		

Totale Controvalore Potenziale Sezione B (in Euro)

--

Totale Controvalore Sezione A + Sezione B (in Euro)

--

NOTE

1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

X= scambio

3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future,swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

7 Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W= warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD= securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE= call European style

PE= put European style

CA= call American style

PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)